

CASO 8/2010  
REGATE PIRELLI 2010  
ITA 15202 c/ FRA 17514

*Regola 70.1 del Regolamento di regata ISAF – Una parte di una udienza può appellare una decisione di un Comitato per le proteste, ma non i fatti accertati.*

*Regola 66 del Regolamento di regata ISAF – Nel caso in cui si rendono disponibili nuove significative prove che possono condurre ad un diverso accertamento dei fatti, la parte può chiedere la riapertura dell'udienza nel termine prescritto.*

*Regola 61.1(a)(3) del Regolamento di regata ISAF – Se dall'incidente derivano danni evidenti per le barche coinvolte, non sussiste la necessità di gridare protesta e di esporre la bandiera rossa alla prima ragionevole occasione, fermo restando l'onere per la barca che ha intenzione di protestare di informare l'altra barca.*

### **LA GIURIA D'APPELLO**

composta da Sergio Gaibisso (Presidente), Fabio Donadono, Piero Occhetto ed Eugenio Torre (componenti), ha pronunciato la seguente

#### **decisione**

sull'appello proposto dalla barca ITA 15202, denominata "Free Spirit", inviato a mezzo raccomandata dell'11/5/2010 e registrato al protocollo FIV il 18/5/2010, contro la decisione sulla protesta presentata dalla barca FRA 17514 in data 2/5/2010 al Comitato per le proteste delle Regate Pirelli, organizzate dallo Yacht Club Italiano, per un incidente avvenuto durante la 5<sup>a</sup> prova disputata lo stesso giorno, a seguito della quale ITA 15202 era stata squalificata per infrazione alle regole 18.2(b) e 14 RRS.

Al riguardo l'appellante, pur premettendo che la giuria di primo grado si sarebbe espressa in maniera corretta in funzione delle informazioni al momento in suo possesso, invoca una revisione del caso sulla base di una diversa ricostruzione dei fatti ed a tale scopo esibisce ed illustra una serie di fotografie.

Nella nota informativa inviata successivamente l'appellante contesta inoltre il compimento da parte di FRA 17514 delle formalità di informare il protestato e l'esposizione della bandiera rossa.

Il Presidente del Comitato per le proteste e l'appellato hanno comunicato le proprie osservazioni. In particolare il Comitato per le proteste evidenzia che non è stata presentata per il caso in questione alcuna richiesta di riapertura di udienza.

Non è stata prodotta tutta la documentazione elencata nella regola F2.2, sebbene richiesta dalla Giuria d'Appello. Tuttavia non risulta che i documenti mancanti contengano elementi effettivamente rilevanti per la decisione, per cui non vi è ragione di procrastinare la definizione dell'appello.

Sull'argomento è da rilevare che, in base alla regola 70.1 RRS, una parte di una udienza può appellare una decisione di un Comitato per le proteste, ma non i fatti accertati. Pertanto non è ammissibile innanzi alla Giuria di appello una contestazione dei fatti accertati in primo grado con la prospettazione di fatti diversi ovvero l'allegazione di prove ulteriori.

E' appena il caso di soggiungere che, nel caso in cui si rendono disponibili nuove significative prove che possono condurre ad un diverso accertamento dei fatti, la parte può chiedere tempestivamente la riapertura dell'udienza in base alla regola 66 RRS. Sennonché non risulta che l'appellante si sia avvalso di tale facoltà.

Orbene, il giudice di primo grado ha accertato la dinamica dell'incidente e sulla base di tali fatti, non sindacabili in sede di appello, ha applicato le regole pertinenti.

Giova soggiungere che l'informazione dell'intenzione di protestare e l'esposizione della bandiera rossa costituiscono fatti oggetto di accertamento, risultanti dal verbale di udienza, soggetti alla sopra citata regola 70.1 RRS.

Nel caso in esame va peraltro rilevato che, in base alla regola 61.1(a)(3), se dall'incidente derivano danni evidenti per le barche coinvolte, non sussiste la necessità di gridare protesta e di esporre la bandiera rossa alla prima ragionevole occasione, fermo restando l'onere di informativa dell'intenzione di protestare, che nella specie risulta comunque adempiuto al rientro in porto, secondo quanto riferito dalle stesse parti.

#### **Per questi motivi**

la Giuria d'Appello respinge l'appello in esame e conferma la decisione impugnata.

Così deciso in Genova il 16 luglio 2010

f.to Sergio Gaibisso, Presidente Giuria d'Appello

copia conforme all'originale